

# OSSERVATORIO ECOCREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato, collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Avvocato, consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## CONFIGURABILITÀ DEL DISASTRO AMBIENTALE NELLA PESCA DI FRODO

Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 17646 del 6 dicembre 2019 – 9 giugno 2020

La tutela degli ecosistemi marini è stata oggetto di attenzione della giurisprudenza sin dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 (come anche questa rubrica ha documentato). La Cassazione è tornata a pronunciarsi su un caso che riguarda questo tema.

Il fatto contestato agli imputati ha ad oggetto la pesca di frodo con l'impiego di materiale esplodente, cordite e tritolo. Tale pratica illecita si concretizza con l'immissione in mare di veri e propri ordigni deflagranti, la cui esplosione determina la moria della fauna ittica presente nel tratto marino coinvolto e la successiva risalita a galla del pesce, rendendone così la raccolta di gran lunga facilitata.

I fatti così verificatisi avevano portato alla contestazione dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. All'esito del processo penale di primo grado veniva riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, i quali proponevano la rivisitazione del caso in appello, dove però veniva confermata la condanna.

Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando una erronea applicazione del delitto di disastro ambientale, ritenendo al contrario configurabile solo la contravvenzione di cui all'art. 7 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 4 del 2012 che punisce il danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materiali esplodenti.

I giudici di legittimità hanno respinto questa tesi, chiarendo come nel caso oggetto d'esame non ricorresse la contravvenzione anzidetta, la quale escluderebbe l'applicazione delle fattispecie delittuose, attraverso un meccanismo di specialità o di assorbimento di esse nella fattispecie contravvenzionale anzidetta.

Per comprendere al meglio il ragionamento seguito dalla Cassazione, occorre soffermarsi sulle ragioni poste a fondamento della contravvenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012.

Questa norma punisce un fatto che già in precedenza era rilevante per l'intervento penale, in virtù dell'art. 6, comma 1, e 33, comma 3, R.D. 1604 del 1931 (T.U. delle leggi sulla pesca).

Tale ipotesi contravvenzionale era sopravvissuta alla depenalizzazione attuata con la legge 24 dicembre 1975, n. 706 e a quella di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 681. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 4/2012 prevede che *"al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici"*.

La ragion d'essere dell'intervento penale si individua nell'esigenza di tutelare la fauna ittica e di conservarne l'habitat rispetto ad aggressioni con mezzi innaturali. L'impiego di essi determina, infatti, morie di pesci e riduzione del patrimonio ittico con alterazione nell'equilibrio tra le specie marine. L'incriminazione, oltre alla tutela della fauna ittica, mira

a tutelare l'incolumità pubblica e, laddove siano impiegati gli esplosivi, la salute pubblica.

È proprio questo il punto di frizione individuato dai giudici di legittimità per escludere l'applicazione della fattispecie contravvenzionale, sottolineando come, al contrario, nel caso di specie la tutela fosse rivolta al bene ambiente largamente inteso. Infatti, la tutela offerta dal delitto di disastro ambientale ha uno scopo ben diverso, sotteso alla salvaguardia dell'ecosistema nella sua integrità e volto ad assicurare che l'ambiente sia il protagonista centrale della tutela penale; e in tal modo la Cassazione ha ritenuto riduttivo, in termini sia repressivi che sanzionatori, applicare la preesistente contravvenzione.

In secondo luogo, i ricorrenti hanno contestato l'assenza di una concreta verifica del disastro ambientale, tanto in punto di pregiudizio all'ecosistema, quanto in tema di irreversibilità del pregiudizio. La Cassazione ha ritenuto del tutto infondata questa argomentazione, osservando come la relazione tecnico-scientifica affidata in primo grado all'Istituto per l'ambiente marino e costiero (Iamc-Cnr) avesse comprovato esaurientemente – attraverso l'analisi degli aspetti chimici e biologici della pesca di frodo attuata con materiale esplodente – i gravissimi danni prodotti sull'ecosistema marino. Nell'elaborazione della relazione, l'organo tecnico aveva redatto tabelle diversificate, volte a valutare la significatività e la misurabilità della compromissione – ai fini di una eventuale configurazione del più lieve inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. – nonché la reversibilità e la possibilità di recupero dell'habitat marino attraverso processi rigenerativi naturali. L'area marina coinvolta nel caso di specie rappresenta una zona costiera ove convivono diverse tipologie di ambiente, nel raggio di poche miglia. Le esplosioni hanno determinato l'alterazione delle caratteristiche della colonna d'acqua sia da un punto di vista fisico, riducendo la penetrazione della luce, sia da un punto di vista chimico con il rilascio di sostanze tossiche. In particolare, l'Istituto per l'ambiente marino e costiero ha dimostrato che sui fondali in questione l'energia liberata dalle esplosioni degli ordigni ha provocato la sospensione dei sedimenti con alterazione del fondale e della colonna d'acqua sovrastante, in danno agli habitat rocciosi con conseguente perdita di anfratti e cavità utilizzate dalle specie animali. Inoltre, sempre nella relazione tecnica è stato dimostrato che le esplosioni subacquee hanno prodotto un'onda di pressione che ha generato danno ai pesci con vescica natatoria, oltre che a uova e larve. Secondo la Cassazione, pertanto, lo studio tecnico-scientifico affidato all'Istituto per l'ambiente marino e costiero non è frutto di una verifica astratta o di una elaborazione generale delle conseguenze che sono provocate dalla pesca di frodo: al contrario, i giudici hanno rilevato come la verifica sia stata svolta nell'area marina di riferimento interessata dalle attività illecite e ne abbia constatato le conseguenze concrete prodotte nel corso della continuativa azione di prelievo della fauna ittica, con l'impiego di esplosivo, e dunque in forma gravemente lesiva dell'ambiente.

Una nuova pronuncia che pone al centro del diritto penale dell'ambiente la legge n. 68 del 2015 e sollecita a un coordinamento delle norme preesistenti, esclusa l'utilità, invece, di interventi sulla stessa legge sui delitti ambientali che si sta utilmente consolidando nell'interpretazione.